



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Programmazione

Programma ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro




Scheda regionale Friuli Venezia

Norme e Programmazione regionale in tema di servizi per il
lavoro e politiche attive

Aggiornamento al 31 maggio 2016




Italia**lavoro**

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	

Sommario

GOVERNANCE	3
1. LA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	3
2. LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	9

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA


Norme e Programmazione regionale in tema di servizi per il lavoro e politiche attive

GOVERNANCE


Assessorato lavoro, formazione, istruzione, università, ricerca, pari opportunità e politiche giovanili	Loredana Panariti
Direttore Centrale lavoro formazione, istruzione, università, ricerca, pari opportunità e politiche giovanili	Nicola Manfren
Assessorato alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia	Maria Sandra Telesca
Direttore Centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia	Adriano Marcolongo

1. LA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO


1.1 Normativa SPL	<p><u>Legge Regionale n. 1 del 14 gennaio 1998</u>, Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale - Le Province del Friuli Venezia Giulia subentrano all'Agenzia regionale per l'impiego nello svolgimento di tutte le attività in materia di politiche attive del lavoro, collocamento ed avviamento al lavoro e servizi per l'impiego, conflitti del lavoro e gestione anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico.</p> <p><u>Legge Regionale n. 18 del 9 agosto 2005</u> "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" - Può essere considerato un vero e proprio testo unico in materia di lavoro. La legge ha introdotto un Programma triennale regionale di politica attiva del lavoro (art.3) che costituisce un riferimento per la definizione dell'azione delle Province nell'esercizio dei compiti in materia di lavoro ed esse trasferite. La presente Legge definisce le istituzioni, gli istituti coinvolti, le attività dei servizi per l'impiego (accoglienza e orientamento al lavoro, informazioni sui servizi per l'accesso al lavoro, sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di nuove attività) le politiche attive e a tutela del lavoro</p> <p>DGR n. 227/2006 - Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata" - Il documento contiene il Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata. Definisce gli indirizzi applicativi, integrando ed aggiornando il provvedimento del 21 dicembre 2001.</p>
-------------------	---

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	


	<p>La Delibera specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione del modello di scheda anagrafica e di scheda professionale per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro ai Centri per l'Impiego; - la soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali, fatte salve quelle del DPR n. 2053/1963 (lavoratori dello spettacolo), dell'art. 8 della L. n. 68/1999 (collocamento disabili) e della gente di mare; - la definizione dei criteri per l'accertamento da parte dei Centri per l'Impiego dello stato di disoccupazione e le verifiche sulla permanenza del medesimo; - la definizione delle procedure di collocamento dei detenuti; - la riserva di quote di assunzioni da parte di privati ed enti pubblici economici a categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale; - la definizione delle procedure di avviamento nella pubblica amministrazione nel rispetto dei principi dettati del D.lgs. n. 165/2001, e sulla base dell'abrogazione delle pregresse norme dell'ordinamento statale. <p><u>DGR n. 2040 del 8 novembre 2013</u> “Modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata” - Questo Regolamento, in vigore dal 01/01/2014, modifica e sostituisce alcune indicazioni contenute nel precedente regolamento in materia di incrocio domanda e offerta e disoccupazione di lunga durata. Le modifiche più rilevanti si possono così sintetizzare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la durata temporale del rapporto di lavoro ai fini della sospensione dello stato di disoccupato passa da 8 mesi a 6 mesi. (art. 10) 2) viene introdotta la possibilità di utilizzare la via telematica per la richiesta dello stato di disoccupazione (art.9) 3) la scheda professionale viene integrata con le esperienze professionali e formative codificate secondo gli standard dell'allegato C del Decreto Ministeriale 30/10/07 (Articolo 5 e 6) 4) all'art.11 viene inserito l'art. 3 bis che prevede la possibilità da parte della Provincia di dichiarare la perdita dello stato di disoccupazione a seguito di accertamenti oggettivi e soggettivi 5) all'art. 12 viene aggiunto il c- 3bis: se in un anno solare il cittadino non si presenta al CPI o non certifica almeno una azione di ricerca attiva deve confermare entro il 31/12 dell'anno successivo la sua immediata disponibilità al lavoro. <p>3 ter: la mancata presentazione entro il 31/12 comporta la perdita dello stato di disoccupazione</p> <p>3 quarter: il CPI rende noto l'elenco dei lavoratori che hanno perso lo stato di disoccupazione per mancata conferma annuale dell'immediata disponibilità al lavoro.</p> <p><u>Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2015</u>, “Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della LR 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro” - Dopo l'entrata in vigore della LR 12 dicembre 2014, n. 26 inerente il riordino del sistema Regionale delle Autonomie locali, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, c. 3, della suddetta Legge, riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro. Oltre ad apportare modifiche alla LR n. 18 del 2005 concernente le norme regionali per l'occupazione, la</p>
--	--

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	


	<p>tutela e la qualità del lavoro, istituisce una struttura organizzativa, denominata "Agenzia regionale per il lavoro", nell'ambito della Direzione Centrale competente in materia di lavoro.</p> <p>L'Agenzia ha natura di area, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della LR n. 18/2005, è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche i "Centri per l'impiego" previsti all'art. 21, della L. n. 18/2005, cioè anche le strutture dei SPI, ovvero gli uffici provinciali che gestivano/organizzavano i CPI. Dal 1° luglio le funzioni in materia di lavoro svolte dalle Province, compresa la gestione dei Centri per l'impiego, sono di competenza della Regione, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro.</p> <p>Pertanto i dipendenti provinciali svolgenti funzioni in materia di lavoro sono inquadrati nei ruoli regionali.</p> <p>L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.</p> <p>Materie oggetto di trasferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> politica attiva del lavoro; collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego; conciliazione delle controversie di lavoro; rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); attuazione, per quanto di competenza, del diritto dovere all'istruzione e alla formazione; osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro. <p>L'art. 2 esplicita le funzioni esercitate dalla Regione.</p> <p>Entro il 15 giugno 2015 le Province dovevano approvare e trasmettere agli Assessori regionali competenti in materie di autonomie locali e di lavoro una proposta di piano di subentro, prefigurando il trasferimento di risorse anche finanziarie. Il piano doveva essere approvato con Delibera di Giunta.</p>
<p>1.2 Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" - C.d. Legge Delrio</p>	<p>La Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2014, "Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", e i provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attuano il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative.</p> <p>L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente Legge.</p> <p>La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, è realizzato in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali.</p> <p>Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale, con deliberazione (DGR 1° luglio 2015 n. 1282), adotta la</p>

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	


	<p>proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali.</p> <p>Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente Legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale sono costituite entro il 31 ottobre 2015.</p> <p>Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee. Le Unioni promotrici del progetto di fusione provvedono ad attuarlo entro 90 giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale.</p> <p>Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione. Il Piano dell'Unione ha durata triennale e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'art. 170, del D.lgs. n. 267/2000.</p> <p>L'Unione dei Comuni esercita:</p> <p>a) le funzioni comunali:</p> <p>a decorrere dall'1 gennaio 2016 almeno 5 delle funzioni comunali elencate (tra cui obbligatoriamente sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10, della LR n. 6/2006 ed elaborazione e presentazione di progetti di finanziamento europeo) gestione del personale, coordinamento dell'organizzazione generale, dell'amministrazione e dell'attività di controllo, polizia locale e polizia amministrativa locale, attività produttive (compreso lo sportello unico), edilizia scolastica e servizi scolastici, catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato, programmazione e pianificazione territoriali di livello sovracomunale, statistica e gestione dei servizi tributari.</p> <p>A decorrere dall'1 gennaio 2017 esercita almeno altre 3 delle funzioni comunali nelle materie suindicate, mentre le restanti funzioni suindicate sono esercitate a decorrere dall'1 gennaio 2018.</p> <p>Inoltre, a decorrere dall'1 gennaio 2016 esercita funzioni nella programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale, nei servizi finanziari e contabili, controllo e gestione.</p> <p>A decorrere dall'1 gennaio 2017 esercita almeno altre 2 delle funzioni comunali suindicate nelle materie opere pubbliche e procedure espropriative, pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; procedure autorizzatorie in materia di energia, organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, mentre le restanti funzioni elencate sono esercitate a decorrere dall'1 gennaio 2018.</p> <p>b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici.</p> <p>c) le funzioni già attribuite alle Comunità montane, a eccezione di quelle trasferite alla Regione;</p> <p>d) le funzioni provinciali (concessione dei contributi per le fattorie didattiche, ambiente, caccia e pesca, demanio idrico e difesa del suolo, energia, istruzione, pianificazione territoriale, politiche sociali,</p>
--	---

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	

	<p>trasporti).</p> <p>Funzioni provinciali trasferite alle Regioni (dal 1 luglio 2016 sono trasferite alle Regioni le funzioni in materia di: agricoltura, ambiente ad esclusione delle funzioni che permangono in capo alle Province, funzioni in materia venatoria e di tutela e protezione della fauna, cultura e sport, edilizia scolastica, fiere mostre e mercati, istruzione, lavoro di cui alla LR n. 18/2005, politiche sociali, trasporti, viabilità).</p> <p>Funzioni provinciali trasferite ai Comuni (agricoltura, ambiente, cultura e sport, demanio idrico e difesa del suolo, edilizia scolastica, mostre e mercati, istruzione, infrastrutture, politiche sociali, trasporti, viabilità locale, viabilità). Ad eccezione di quelle che permangono in capo alle Province o che sono trasferite alla Regione.</p> <p>e) funzioni regionali da trasferire o delegare ai Comuni entro il 31 dicembre 2015.</p> <p>Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 111, 112 e 113, della L. n. 56/2014.</p> <p>LR 22 maggio 2015, n. 12 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla L.R. n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali".</p>	
1.3 Masterplan per i servizi per il lavoro/ Linee guida o repertorio degli Standard di servizio	<p>DGR n. 1330 del 11 giugno 2009 "Approvazione del "Masterplan regionale dei servizi per il lavoro-programmazione 2007-2013, annualità 2009-2010)" - Fissa precise fasi temporali per il raggiungimento di obiettivi di funzionamento quantitativi e qualitativi, misurabili in effetti oggettivamente apprezzabili, individua preventivamente le risorse strumentali, finanziarie e umane da impegnare, stabilisce le modalità di recupero dell'efficienza. Il documento è articolato per "Progetti Obiettivo" che a loro volta finalizzano le Azioni di intervento previste nel documento di pianificazione. I contenuti di tale documento vengono poi rielaborati a livello locale dalle singole Province.</p> <p>DGR n. 860 del 22 aprile 2005 "Standard generali di qualità e standard essenziali dei servizi per l'impiego nella Regione Friuli-Venezia Giulia" - Gli standard sono descritti in questo documento, ove è presente il flusso di lavoro dei CPI che distingue tra Livelli obbligatori di prestazione (DID, Patto e Colloquio, Profilo Occupabilità PAI), i Livelli essenziali di prestazioni e l'avvio al PIL (Programma di inserimento Lavorativo).</p>	
1.4 Sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro	<p>Legge Regionale n. 18 del 9 agosto 2005 (art. 24) DPR n.72 del 20/03/2009 "Regolamento per l'accreditamento"</p> <p>Albo attivo. Al 30 giugno 2013 sono accreditati 12 soggetti per complessivi 72 sportelli.</p> <p>Decreto Presidente Regione n. 72 del 20 marzo 2009 Approvazione Regolamento per l'accreditamento di servizi per il lavoro - Definizione delle procedure di accreditamento delle modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e individua i requisiti minimi dei soggetti che intendono accreditarsi.</p>	
1.5 Agenzia Regionale per il Lavoro	<p>Legge Regionale n. 18 del 9 agosto 2005</p>	
1.6 La rete degli operatori	N° soggetti accreditati	18


DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	

	N° sportelli	63
	N° CPI REGIONALI	18
	HUB Gorizia	2
	HUB Pordenone	5
	HUB Trieste	1
	HUB Alto - Medio Friuli	5
	HUB Udine e Basso Friuli	5


DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	

LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

2.1 Regolamentazione sulle politiche del lavoro	Non Disponibile	
2.2 POR FSE		
Adg	Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, università, ricerca e politiche giovanili	
Referente	Direttore Servizio programmazione e gestione interventi formativi	
Totale dotazione finanziaria FSE		€ 276.427.814
Assi prioritari POR	Occupazione	51,9%
	Inclusione sociale	19,2%
	Istruzione e formazione	23,5%
	Capacità istituzionale	1,4%
	Assistenza tecnica	4,0%
Quota di sostegno UE su Risultati attesi/Obiettivi specifici relativi al FSE (val. assoluti e percentuali) Obiettivo tematico 8 - Occupazione	TOTALE	71.650.089
	RA 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	€ 30.517.631 42,6%
	RA 8.2 Aumentare l'occupazione femminile	€ 6.634.268 9,3%
	RA 8.3 Lavoratori anziani, invecchia m. attivo	€ 0 0%
	RA 8.4 Accrescere l'occupazione degli immigrati	€ 0 0%
	RA 8.5 Disoccupati lunga durata/difficoltà di inserim.	€ 29.190.777 40,7%
	RA 8.6 Lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	€ 0 0%
	RA 8.7 Servizi al lavoro e contrasto al sommerso	€ 5.307.414 7,4%
	2.3 Piano per il lavoro annuale e pluriennale/ o piano target rilevante (es piano giovani, piano donne)	Legge Regionale n. 5 del 22 marzo 2012 , "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità". DGR n. 731 del 17 aprile 2014 e s.m.i "Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro", denominato PIPOL.
2.4 Contratto di ricollocazione	Non attuato	
2.5. Sistema dotale	Non attuato	
2.6 Stato dell'arte sulla regolamentazione in materia di apprendistato (distinta per articoli 3, 4 e 5 del D.lgs. n.	Art. 3 - DPR n. 0123/Pres del 5 giugno 2012 - Regolamento di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.	

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	

<p>167/2011). Il D.lgs. n. 167/2011 TU dell'Apprendistato è stato abrogato dal D.lgs. n. 81/2015 che ha ridefinito le tre tipologie di apprendistato, articoli 43, 44, 45</p>	<p>Art. 4 - DPR n. 0101/Pres del 14 maggio 2012 - Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante.</p> <p>Delibera n. 430 del 7 marzo 2014 - Approvazione del regolamento di modifica al regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante emanato con DPRReg 101 del 14 maggio 2012</p> <p>Art. 5 - Schema di Intesa con parti sociali e istituzioni formative per la promozione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.</p> <p>DGR n. 1189 del 26 giugno 2014 - Approvazione schema d'intesa con parti sociali e istituzioni formative per la promozione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.</p>
<p>2.7 Attivazione dell'offerta formativa sull'apprendistato (distinta per articoli 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 167/2011). Il D.lgs. n. 167/2011 TU dell'Apprendistato è stato abrogato dal D.lgs. n. 81/2015 che ha ridefinito le tre tipologie di apprendistato, articoli 43, 44, 45</p>	<p>Art. 3 - Decreto n. 233/LAVFOR.FP/2012 del 26 gennaio 2012 Affidamento dell'incarico per l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Programma 2012 - 2014.</p> <p>Art. 4 - Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale (ai sensi del Testo Unico e delle Linee guida nazionali del 20 febbraio 2014).</p> <p>Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in FVG concernente il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4, D.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.) DGR n. 2318 del 5 dicembre 2014.</p> <p>DGR n. 2018/2015: Approvazione dell'avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni, a carattere formativo e non, connesse al contratto di apprendistato professionalizzante.</p> <p>Art. 5 - Protocollo di Intesa (31/07/2014) per l'attuazione di un intervento congiunto di orientamento, tirocini formativi, stage e apprendistato di alta formazione e ricerca, per giovani coinvolti nell'istruzione secondaria superiore e nei corsi universitari (è prevista la sottoscrizione da parte di FINCANTIERI, del MIUR, delle Regioni Campania e Liguria, delle Università degli Studi di Trieste, Udine, Genova e Napoli "Federico II").</p> <p>DGR n. 2320 del 5 dicembre 2014 Protocollo di Intesa (31/07/2014) per l'attuazione di un intervento congiunto di orientamento, tirocini formativi, stage e apprendistato di alta formazione e ricerca, per giovani coinvolti nell'istruzione secondaria superiore e nei corsi universitari. Approvazione</p>
<p>2.8 Tirocini: recepimento delle linee guida in materia di tirocini extracurricolari (specificare con che atto, se legge, se delibera)</p>	<p>Legge Regionale n. 18 del 9 agosto 2005, "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"</p> <p>DPR n. 166 del 13 settembre 2013, Regolamento per l'attivazione di tirocini</p>
<p>2.9 Sistema di certificazione delle competenze (D.lgs. n. 13/2013 e Decreto Interministeriale del 30 giugno 2013 che recepisce l'Intesa Stato/Regioni del 22 gennaio 2015)</p>	<p>Sistema in fase di definizione/Repertorio definito. Repertorio DGR n. 1485 del 22 luglio 2015 - "Repertorio delle qualificazioni regionali" - Il Repertorio delle qualificazioni regionali è costituito dai seguenti Repertori di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agricoltura, silvicoltura e pesca; - Area comune; - Edilizia; - Legno e arredo; - Meccanica, produzione manutenzione macchine, impiantistica; - Produzioni alimentari; - Servizi alla persona; - Servizi di distribuzione commerciale; - Servizi di informatica; - Servizi turistici; - Stampa ed editoria; - Trasporti e logistica.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE N° 1 DEL 02.03.2016	NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE	

	<p>Con atto successivo si provvederà ad integrare tale Repertorio con l'approvazione del documento "Repertorio dei profili professionali" il quale declinerà i profili professionali regionali a partire dalle competenze descritte nei diversi Repertori di settore.</p>
<p>2.10 Norma su reddito minimo di cittadinanza (o altra misura analoga)</p>	<p>Legge Regionale n. 15 del 10 luglio 2015, (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.</p> <p>Settembre 2015 Regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito</p> <p>Avvio delle attività 22 ottobre 2015</p> <p>http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA14/</p>